SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

89° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme sul collocamento obbligatorio» **(293)**, d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Norme per il collocamento obbligatorio» **(347)**, d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori;

«Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali» **(864)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Norme in materia di assunzioni obbligatorie» **(1251)**, d'iniziativa del senatore Pollice;

«Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» **(1720)**, d'iniziativa del senatore Cariglia e di altri senatori;

«Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette» **(1841)**, d'iniziativa del senatore Salvi e di altri senatori;

«Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi» **(1922)**, d'iniziativa del senatore Giugni di altri senatori;

«Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» **(2080)**, d'iniziativa del senatore Angeloni di altri senatori;

(Discussione congiunta e approvazione. Coordinamento) (1)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 16, 34 e *passim*
BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 34
ROSATI *(DC), relatore alla Commissione* . 3, 34, 35

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

«Norme per il collocamento obbligatorio» (347), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori

«Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali» (864), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Norme in materia di assunzioni obbligatorie» (1251), d'iniziativa del senatore Pollice

«Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» (1720), d'iniziativa del senatore Cariglia e di altri senatori

«Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette» (1841), d'iniziativa del senatore Salvi e di altri senatori

«Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi» (1922), d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori

«Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» (2080), d'iniziativa del senatore Angeloni e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione. Coordinamento) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove norme sul collocamento obbligatorio», d'iniziativa dei senatori Saporito, Aliverti, Angeloni, Pinto, Ruffino, Vitalone, Santalco, Spitella, Genovese, Salerno, Covello, Coviello, D'Amelio, Carlotto, Micolini, Bosco, Condorelli, Butini, Fontana Elio, Melotto e Chimenti; «Norme per il collocamento obbligatorio», d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Vecchi, Iannone, Ferraguti, Salvato, Chiesura, Imbriaco, Taramelli, Tossi Brutti, Lama, Cannata, Brina e Baiardi; «Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali», d'iniziativa dei senatori Mancino, Sartori, Di Stefano, Micolini, Nieddu, Toth, Perina, Parisi, Salerno, Azzarà, D'Amelio, Coviello, Ventre, Andò, Mazzola e Genovese; «Norme in materia di assunzioni obbligatorie», d'iniziativa del senatore Pollice; «Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio», d'iniziativa dei senatori Cariglia, Pagani, Bissi e Dell'Osso; «Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette», d'iniziativa dei senatori Salvi, Emo Capodilista, Beorchia, Fioret e Micolini; «Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi», d'iniziativa dei senatori

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Giugni, Calvi, Mariotti, Bozzello Verole e Scevarolli; «Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio», d'iniziativa dei senatori Angeloni, Nieddu, Sartori, Toth, Perugini, Tani, Zangara, Azzaretti e Graziani.

Ricordo che i disegni di legge in titolo sono stati gia esaminati, in sede referente, dalla nostra Commissione, che, nella giornata di ieri, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il senatore Rosati di riassumere i termini del dibattito.

ROSATI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di riforma della disciplina sul collocamento obbligatorio, fin qui regolato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, giunge all'approvazione in Senato ai limiti del tempo massimo della legislatura. E tuttavia il risultato non pare trascurabile tenuto conto delle difficoltà di elaborazione e della vischiosità delle incomprensioni e resistenze incontrate lungo il percorso. Basterà sottolineare, per darne il senso, che il testo che ora viene licenziato è di impostazione esclusivamente parlamentare, pur non essendo mancata nel corso della legislatura una partecipazione talvolta collaborativa, talvolta dialettica, delle competenti istanze governative. La conclusione raggiunta può essere comunque considerata soddisfacente perchè consente di mettere a disposizione del legislatore un testo formalizzato la cui esistenza impedirà di ricominciare da zero l'*iter* di costruzione della riforma che del resto si è sviluppato lungo il corso di almeno quattro legislature.

Va aggiunto che la definizione di uno strumento legislativo fortemente innovativo, come quello che ora si licenzia, non sarebbe stata possibile senza una spinta convergente di tutte le aree interessate, ed in primo luogo le associazioni tradizionali e nuove del mondo dell'*handicap*.

Senza riscontro, viceversa, è rimasta per tutta la legislatura la richiesta preliminare avanzata dal relatore al Governo volta ad ottenere una disponibilità preventiva nella copertura finanziaria. La perdurante assenza di risorse nella proposta di legge finanziaria 1992-94 ha costretto ad una iniziativa dell'Assemblea per imporre uno stanziamento sia pur minimo, ciò che è avvenuto con l'emendamento del senatore Antoniazzi ed altri, subemendato dal senatore Rosati ed altri, che ha previsto un totale di 150 miliardi nel triennio, cifra poi confermata alla Camera.

Il reperimento di una copertura d'avvio, per quanto limitata, ha impresso un impulso finale al disegno di legge qui illustrato, per il quale già dal febbraio 1991 il comitato ristretto, dove aveva svolto un ruolo di particolare rilievo la senatrice Isa Ferraguti, aveva liberato un testo pressochè definitivo, frutto di una vastissima consultazione con le categorie produttive, i sindacati, le associazioni degli invalidi e dell'*handicap*. Non senza emozione ricordo l'assidua attenzione con cui i lavori del Comitato sono stati seguiti da Rosanna Benzi, fino al momento della sua scomparsa.

La volontà politica conclusiva della Commissione, assecondata nell'ultima fase dalla Presidenza del Consiglio che ha reso possibile l'accesso alla sede legislativa, si è manifestata nelle seguenti direzioni:

non lasciare senza riscontro le aspettative più volte reiterate dei gruppi sociali interessati, i quali avevano motivo di ritenere assurda la

decadenza di una legge non per difetto ma per eccesso di consenso; fissare con chiarezza uno spartiacque tra ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare, beninteso senza pregiudizi delle libere opzioni dell'altro ramo del Parlamento; corrispondere alle speciali esigenze poste dalla legge-quadro sull'*handicap* che rende indispensabile una riforma del vecchio collocamento obbligatorio che sia consona alla impostazione culturale del tema *handicap*-lavoro presente nel testo richiamato il quale, peraltro, rinvia espressamente alla riforma della legge n. 482 del 1968, ad esempio a proposito del diritto al lavoro dei disabili psichici.

Con quanto sopra premesso è possibile dar conto sommariamente dei criteri che hanno guidato la Commissione nella costruzione della riforma, sia nella critica dell'esperienza compiuta con la vecchia normativa che nella spiegazione delle opzioni compiute, indi per sottolineare i caratteri innovativi delle stesse, in connessione con l'evoluzione culturale intervenuta e con le principali esperienze estere ed infine per illustrare i singoli articoli.

La caratteristica principale della legge 2 aprile 1968, n. 482, era quella di costituire un vero e proprio imponibile di manodopera per le imprese e per gli enti assoggettati all'obbligo di assunzione: tanti dipendenti, tanti invalidi da assumere. Tra questi, poi, si operava una meticolosa ripartizione delle aliquote a seconda dell'origine dell'invalidità, per causa di guerra o di lavoro o di invalidità detta «civile» proprio per distinguerla dalle altre, con una formula tanto comprensiva quanto generica.

Occorre riconoscere che pur nei suoi evidenti limiti la legge n. 482 ha rappresentato un primo strumento di comunicazione tra l'area della disabilità e quella del lavoro. Ha stabilito un diritto ed una soglia di accesso ed ha anche scelto un meccanismo semplificato di attuazione che ha consentito a molti, che prima erano esclusi, di entrare più o meno efficacemente nel mondo del lavoro.

L'esperienza ha tuttavia ben presto rivelato difetti e distorsioni che hanno spinto a ricercare correzioni ed aggiustamenti della disciplina. Della esclusione dal diritto sancita dalla Corte di cassazione degli invalidi civili (ma non di guerra o del lavoro) portatori di un *handicap* psichico si tratterà più avanti. Basti qui rilevare la pesante discriminazione introdotta da una giurisprudenza che ha fatto proprio il luogo comune per cui una qualsiasi alterazione dello stato psichico costituisce una forma di pazzia che esige, concettualmente, una esclusione del soggetto.

A parte ciò, la legge n. 482 conteneva e rilevava ben presto in se stessa un vizio per così dire ideologico che ne paralizzava le potenzialità. In effetti le sue norme si ispiravano ad un criterio medico-legale di valutazione e percentualizzazione della invalidità, convenzionalmente utile per quantificare un risarcimento, ma non certo per delineare un'attitudine. In altri termini l'esperienza ha ben presto suggerito di passare dal concetto di grado di invalidità come indicativo di una menomazione, al concetto di capacità lavorativa, attuale o potenziale: una dimensione – la capacità lavorativa – certamente condizionata dall'invalidità ma non da essa esattamente determinata. Hanno così cominciato a farsi valere le esigenze soggettive dei disabili, potenziate

da una evoluzione culturale che non trovava altro nello schema legislativo se non ostacoli ed impacci.

Si consideri, tanto per dare un'idea, lo scarto culturale esistente tra l'impostazione della vecchia legge e le nuove acquisizioni culturali scientifiche e di esperienza nel campo dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. Anche in Italia, ad esempio, si è applicato con successo il metodo di valutazione ERTOMIS, di derivazione tedesca, per l'inserimento lavorativo della persona disabile, basato sulla determinazione analitica, per ciascun soggetto, dei profili della abilità e dei requisiti, in modo da attuare, caso per caso, un incrocio personalizzato. Il presupposto del metodo citato è che «quando un datore di lavoro prende in considerazione la richiesta di un candidato per un determinato posto di lavoro, egli deve soprattutto accertare se il candidato possiede le abilità per svolgere quel lavoro correttamente». Di qui l'esigenza di fornire allo stesso disabile, e nel suo interesse, una certificazione specialistica che illustri con chiarezza quali sono e come possano essere mantenute o sviluppate le «abilità di base» disponibili. Da parte sua il datore di lavoro deve documentare quali siano le «abilità di base» che vengono richieste dal posto di lavoro disponibile. Il collocamento è «mirato» se nasce dall'incrocio ottimale delle due serie, quella delle abilità e quella dei requisiti.

Pare essere in questa nuova dimensione culturale la chiave per superare il rifiuto sin qui opposto dalle imprese a quello che hanno visto nel regime vincolistico un insopportabile balzello, una imposta aggiuntiva da pagare in natura. Ciò ha contribuito a rafforzare un atteggiamento idelogico di rifiuto dell'*handicap*, comunque inteso come perturbatore dell'ordine aziendale e fonte di irreparabili diseconomie.

Sull'altro versante, quello dei disabili, il carattere deterministico del sistema e la difficoltà di accedere ad adattamenti personalizzati, hanno portato ad un simmetrico atteggiamento di diffidenza verso un collocamento che si presentava in definitiva come un obbligo non solo per le imprese ma anche per aventi diritto. Ai quali, del resto, il carattere propriamente assistenziale della protezione non forniva altra risorsa se non, appunto, quella di un posto lavoro ma senza nessuna indagine preventiva di compatibilità, di efficienza e nessuna verifica successiva sull'esito del tentativo di inserimento.

Di qui una ricchissima casistica di aggiustamenti e di evasioni e di veri e propri trucchi per attenuare il peso dell'obbligo pur nell'adempimento formale della prescrizione: chi scorre la giurisprudenza che si è formata non può non giungere a considerazioni come quelle che seguono.

I problemi iniziano al momento in cui l'invalido, adempiute le formalità per l'inclusione nella graduatoria, riceve la comunicazione dell'ufficio di collocamento con l'invito a presentarsi al lavoro in un'azienda.

Il rapporto inizia e si svolge regolarmente quando è stata avanzata richiesta nominativa: l'azienda già conosce il soggetto ed è facile prevedere un suo naturale e fisiologico inserimento. I guai si manifestano per chi è avviato su richiesta numerica, senza tener conto delle sue attitudini, del suo grado di minorazione, del settore merceologico al quale è destinato. Il dilemma «richiesta numerica»-

«richiesta nominativa» è ricorrente nella materia del collocamento, ma va subito precisato che esso si presenta in modo diverso quando si opera secondo coordinate meccaniche come quelle attualmente in vigore e quando invece ci si colloca in una logica di collocamento mirato, basata appunto su uno studio preventivo delle esigenze dell'impresa e delle capacità effettive del soggetto. Nel primo caso è spiegabile il ricorso alla scelta nominativa come modo per evitare gli inconvenienti di disadattamento lamentati, nel secondo caso ci si dovrebbe rendere conto che la richiesta nominativa – che pure il testo proposto prevede in notevole misura – costituirebbe il presupposto per ingiustificate discriminazioni.

Fino a poco tempo fa l'invalido che si presentava veniva, nella maggior parte dei casi, respinto o, per meglio dire, rifiutato. Il motivo era sempre lo stesso, anche se, per spiegarlo, si ricorreva a molti giri di parole: non c'era posto, l'azienda era in crisi, non esistevano mansioni adatte. A fronte di tali atteggiamenti l'invalido, consigliato dalla propria associazione, ricorreva al giudice, ma qui la seconda sorpresa: anche se vinceva la causa non avrebbe mai potuto ottenere l'assunzione al lavoro. In termini giuridici si diceva: non è possibile ottenere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro, l'avviamento non è il contratto, e questo non si attua senza il consenso dell'imprenditore. Il giudice poteva e doveva limitarsi a condannare l'azienda a corrispondere una somma a titolo di risarcimento dei danni subìti dall'invalido per effetto della mancata assunzione. Di qui la prassi per la quale l'invalido era costretto ad accettare una modesta somma di denaro quale corrispettivo della mancata assunzione.

Pur di evitare oneri si è, in molti casi, fatto ricorso ad un sistema più sofisticato e meno dispendioso: quello del patto di prova. Si dice, in sostanza, se devi venire a lavorare nella mia azienda devi dimostrare che ne hai la capacità. Così, in pochi giorni di lavoro, sotto il controllo pressante di capi-reparto ben istruiti, l'invalido viene adibito alle più diverse mansioni, ma il risultato è sempre lo stesso: quella persona non può essere assunta, perchè non ha alcuna capacità, anche se ha precedenti esperienze di lavoro, anche se ha attestati di qualifica, anche se si tratta di mansioni semplici e ripetitive. La giurisprudenza ha tentato di porre un argine al fenomeno che svuota di ogni contenuto l'avviamento, ma i risultati sono stati scarsi. Se il patto di prova è stato sottoscritto – e l'invalido non può rifiutare – l'altra parte ha il diritto di valutare l'effettiva capacità del neoassunto semprechè l'esperimento si svolga in mansioni che consentano l'impiego delle sue residue energie.

Sempre in ordine alle rilevazioni delle distorsioni più evidenti è da notare che le imprese e gli enti pubblici hanno frequentemente aggirato la legge almeno in due circosanze tipiche: quando hanno usufruito della clausola cosiddetta di «scorrimento» che consente di assumere al posto di persone effettivamente disabili altre persone assolutamente normodotate (come i superstiti o i figli di deceduti o permanentemente inabili al lavoro per causa di guerra o di lavoro o di servizio) in tal modo saturando le percentuali dell'obbligo senza assorbire invalidi ma altri soggetti, pur meritevoli di tutela se questa non viene esercitata a scapito dei più bisognosi; quando hanno potuto attingere alla vasta categoria dei

«falsi invalidi», ottenendo parimenti l'assolvimento dell'obbligo mediante persone normodotate e risultando in perfetta sintonia formale con il precetto di legge.

Gli esempi testè riportati lungi dall'esaurire la casistica danno un'idea sufficiente delle ragioni che hanno indotto a porre mano ad una riforma radicale del collocamento obbligatorio.

La IX legislatura si è chiusa con l'elaborazione di un testo unificato ad opera di un comitato ristretto della 11ª Commissione coordinato dal senatore Bombardieri. Ad esso si sono esplicitamente richiamati tutti i disegni di legge della X legislatura ed in particolare, per il Senato, quella a prima firma dei senatori Saporito e Antoniazzi. La 11ª Commissione ritenne, il 10 maggio 1989, di adottare tale testo come base di discussione e quale termine di confronto delle altre proposte recanti, come prima firma, quella dei senatori Mancino, Pollice, Cariglia, Salvi, Giugni e Angeloni.

Il testo Bombardieri introduce una restrizione rispetto alla attuale disciplina fissando quattro categorie di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio: invalidi di guerra e di servizio; invalidi del lavoro con una determinata riduzione della capacità lavorativa. Il vincolo del collocamento obbligatorio è stabilito sia per il settore privato che per quello pubblico. Nel primo l'aliquota è rapportata alla dimensione dell'impresa, nel secondo è fissata al 12 per cento. Non sono computati apprendisti, lavoratori con contratto a termine o con contratto di formazione e lavoro. Vengono introdotte le «convenzioni di riabilitazione». Sono altresì previste le commissioni centrali, regionali e provinciali per il collocamento obbligatorio, sono fissate le misure per l'accertamento della capacità lavorativa ed è definita la composizione della commissione tecnica presso le circoscrizioni, deputata a valutare l'attitudine lavorativa dei soggetti svantaggiati. Si introduce la facoltà dei datori di lavoro di ricorrere alla chiamata nominativa per i lavoratori con elevatissimo grado di invalidità e si stabilisce la perdita della preferenza nel collocamento per quei lavoratori che senza giustificato motivo e per due volte rifiutino un posto corrispondente alle loro qualifiche ed attitudini. Viene disciplinato il diritto alla riassunzione di invalidi del lavoro o per servizio, viene concesso un aumento di cinque anni di contribuzione figurativa ai fini del collocamento a riposo anticipato, sono previsti congedi per cure.

È nella IX legislatura che si apre per la prima volta il capitolo degli incentivi: la fiscalizzazione totale e permanente degli oneri sociali per ogni assunto con residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento, fiscalizzazione al 50 per cento e per due anni quando il lavoratore abbia una residua capacità lavorativa tra il 40 ed il 20 per cento, è previsto un rimborso spese per la trasformazione del posto di lavoro da destinare agli invalidi. Le sanzioni per l'inosservanza della legge hanno natura amministrativa ed il loro importo è destinato a finanziare i fondi regionali per la formazione.

Nell'esame preliminare in 11ª Commissione si è ritenuto di dover tener conto – oltre che dei testi depositati in Senato all'inizio della legislatura – anche dei disegni di legge presentati alla Camera dei deputati e soprattutto della «dottrina» relativa alla legge-quadro sull'*handicap* il cui *iter* si è svolto in parallelo nell'altro ramo del

Parlamento ed il cui esame si è definitivamente concluso nella X legislatura. In particolare va ricordato che la legge-quadro contiene spunti sul legame tra occupazione degli svantaggiati e istruzione e formazione professionale, con riferimento anche ai corsi propedeutici realizzabili anche in centri di riabilitazione e mette a fuoco il tema della formazione professionale pubblica e privata.

In una società e in un sistema produttivo che esigono una sempre maggiore mobilità non è pensabile che il collocamento obbligatorio dei disabili risolva una volta per tutte la loro condizione lavorativa. Trasformazioni produttive e innovazioni tecnologiche imporranno modifiche profonde e frequenti che solo la duttilità di un impegno formativo aggiornato potrà assecondare e anticipare.

Sulla base della discussione in Commissione si manifestarono numerose esigenze di ulteriori adeguamenti ed innovazioni che portarono, il 24 gennaio 1990, all'approvazione di un documento da parte dell'Ufficio di Presidenza, che venne inviato a tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate.

Nel documento venivano esposte le principali questioni in ordine alla determinazione delle condizioni per il diritto al collocamento obbligatorio, alle condizioni per l'obbligo, alle modalità per l'avviamento, con l'introduzione, per la prima volta, del concetto di accertamento sanitario preassuntivo che troverà successivi sviluppi fino alla specificazione degli incentivi e dei disincentivi. Di particolare interesse il primo approccio con l'idea dei contributi esonerativi e delle attività protette, materia quet'ultima che solleverà un acceso confronto.

Dal confronto con le forze sociali e le categorie interessate il comitato ristretto traeva argomenti per una riconsiderazione generale della impostazione del provvedimento, il cui «taglio» veniva riassestato sotto una differente titolazione: non più «collocamento obbligatorio» ma «attuazione del diritto al lavoro dei disabili». La consultazione permetteva altresì di individuare i punti di confluenza e di divergenza dei vari punti di vista e degli interessi in campo, in modo da consentire scelte ponderate aderenti alla realtà dei processi rilevati.

La Commissione ha avuto costantemente presenti i principali riferimenti internazionali, con particolare attenzione a quelli europei, anche a seguito di specifiche indagini che alcuni componenti della Commissione hanno effettuato mediante incontri e sopralluoghi atti a verificare il valore ed limiti delle realizzazioni ottenute in paesi considerati all'avanguardia nell'affrontare i problemi dell'*handicap* in rapporto al lavoro.

Mentre faccio rinvio all'ampia documentazione disponibile presso gli uffici del Senato, ritengo utile dare un criterio di lettura delle esperienze alle quali la Commissione si è ispirata nel compiere le proprie scelte. In effetti – tale è il dato rilevante – non esiste un modello europeo al quale riferirsi. Accade invece che gli stessi sistemi che in un paese vengono giudicati validi non lo siano in altri. Ad esempio, il meccanismo delle quote d'obbligo viene criticato in Francia ed in Italia, mentre in Danimarca, dove finora si è puntato sulla dinamica degli incentivi alle imprese, si auspica l'introduzione di criteri più rigidi come quelli delle aliquote. Spagna e Germania hanno seguito una via mediana tra obbligo e promozione, che sembra aver dato, specie in Germania,

buoni frutti. Ma in Germania sono importanti soprattutto i criteri di avviamento mirato e la continuità dell'intervento riabilitativo dei soggetti, a partire dalla scuola fino all'età lavorativa e durante tutto l'arco della vita. In Francia, viceversa, si pone l'accento sui «laboratori protetti» che sono assai diffusi e sono considerati efficienti; una soluzione questa che altrove, ed anche in Italia, è invece considerata come negativa perchè segregante. Non si deve dimenticare che un forte impulso verso i laboratori protetti viene anche dagli orientamenti del Parlamento europeo, evidentemente influenzati dal prevalere di alcune esperienze piuttosto che di altre.

L'intervento formativo è variamente esercitato. Esso ha un ruolo dominante in Germania. Forme di autofinanziamento, anche mediante il ricorso ai «contributi esonerativi» (le imprese pagano per non assumere), alimentano l'intervento riabilitativo e di selezione.

È generalizzato il ricorso agli incentivi alle imprese, che trova differenti configurazioni, ma rappresenta un segnale univoco rispetto al quale l'Italia figura essere su una diversa lunghezza d'onda. È da notare che il ricorso all'incentivo aiuta a smussare le pregiudiziali esistenti nei confronti dell'assorbimento dei disabili nelle attività lavorative. Se ne ricava che un impegno serio per una politica di attuazione del diritto al lavoro dei disabili non può ulteriormente essere gestita con la pretesa di mantenere tale politica, del resto solo apparentemente, a costo zero per la collettività.

La comparazione delle esperienze europee ha fatto riscontrare che l'aliquota d'obbligo fin qui mantenuta in Italia è di molto superiore alla media degli altri paesi (oltre ad essere in buona parte elusa) ed ha indotto a propendere per un suo drastico ridimensionamento, in un contesto, peraltro, in cui l'obbligo di assunzione non costituisce più l'unica risorsa per una politica dell'impiego dei disabili.

Dal contesto dei riferimenti internazionali emerge infine un grave ritardo italiano. Solo in Italia infatti si è protratta a lungo l'esclusione dei disabili psichici dall'avviamento al lavoro, mentre dovunque il diritto al lavoro è affermato, a prescindere dai criteri di assunzione, indipendentemente dall'origine della menomazione.

In conclusione si ritiene che se la nuova normativa italiana potrà essere definita prima delle scadenze europee di fine anno, essa rappresenterà un indubbio fattore di armonizzazione economico-sociale del nostro paese rispetto al contesto continentale.

Le considerazioni svolte ed i riferimenti ad altre esperienze consentono di affermare che il testo finale sul diritto al lavoro dei disabili rappresenta una vera riforma e costituisce un salto di qualità rispetto alla normativa esistente.

La novità principale è la seguente: la politica di avviamento al lavoro dei disabili, finora attuata esclusivamente mediante l'obbligo imposto alle imprese ed alla pubblica amministrazione di assorbire il 15 per cento dei disabili negli organici, viene articolata su una pluralità di strumenti, tutti finalizzati a realizzare progetti di promozione dei disabili mediante il lavoro. È il principio del collocamento mirato, nel quale l'adempimento dell'obbligo è collegato ad una speciale mediazione tra soggetto e sua collocazione al lavoro.

Per ciascun disabile, in sostanza, si prevede un progetto personale di sostegno e di inserimento, modulato sulle sue capacità e rapportato alle esigenze produttive. Per ciascun disabile l'apposito Comitato formulerà una proposta specifica di intervento. Il grado di invalidità rimane come «requisito d'ingresso», ma, ai fini del rinserimento, e decisivo l'accertamento della capacità lavorativa effettiva o potenziale, cioè conseguibile mediante opportuni interventi formativi o con l'ausilio di protesi, tecnologie, adattamenti ergonomici. Per questo il collocamento non è più funzione burocratica e l'accertamento delle condizioni non è più solo medico-legale. Il Comitato per il diritto al lavoro dei disabili ha una struttura interdisciplinare che è funzionale al conseguimento del collocamento mirato. Accanto al medico sono previsti lo psichiatra, lo psicologo, l'ergonomo, l'esperto di formazione professionale. E l'esito del lavoro del Comitato non sarà il meccanico avviamento al lavoro del soggetto interessato, ma una serie di opzioni graduate a seconda del risultato dell'esame: un ciclo di formazione professionale, l'inserimento in una cooperativa integrata o in un programma di riabilitazione presso aziende o uffici convenzionati, ovvero in una «attività protetta» promossa da soggetti non aventi fini di lucro. Il fine ultimo è, naturalmente, sempre quello della ammissione in una attività lavorativa «normale» e l'obbligo relativo è mantenuto in un'aliquota ridotta (7 per cento), ma è diversa la via con cui ci si arriva e molto più serie sono le garanzie sia per i disabili che per le imprese.

Particolare attenzione merita il criterio con cui si è inteso risolvere la questione dei disabili psichici attraverso la valutazione del Comitato interdisciplinare, nel quale c'è anche lo psichiatra, piuttosto che attraverso analisi specifiche basate sulla cosiddetta «natura della malattia». In altri termini si è considerata unitariamente la condizione di disabilità, senza accedere alla rischiosa distinzione tra cause fisiche e mentali, così affermando una concezione dell'*handicap* inteso non come una condizione oggettiva ma come esito di un rapporto tra menomazione e condizione soggettiva della persona. Non quindi una condizione stabilizzata ma relazionale e modificabile, appunto, mediante un mutamento nel sistema delle relazioni sociali. Sarà il Comitato ad esprimere un parere conclusivo su ciascun caso, non però come un giudizio di inclusione o di esclusione in ragione della invalidità addotta, ma come valutazione del livello di capacità lavorativa di ciascuno. E se sarà sconsigliato l'inserimento immediato nel ciclo produttivo ciò avverrà perchè sarà risultato che un determinato quadro di attitudini del soggetto non si combina con un determinato quadro di requisiti richiesti, senza preclusione di ulteriori tentativi e senza condanne alla emarginazione senza rimedio.

Altra novità essenziale è costituita dalla istituzione del fondo per l'avviamento al lavoro dei disabili che costituirà, una volta a regime, il polmone di alimentazione della politica dell'impiego per queste fasce sociali e che si prefigura, sempre a regime, come autofinanziato dal gettito congiunto delle sanzioni amministrative e dei contributi esonerativi. Purtroppo la dotazione iniziale non ha consentito una immediata realizzazione della politica degli incentivi alle imprese, che pure è descritta nella legge. Si è pensato di concentrare ogni sostegno a

vantaggio di quelle imprese che assumano soggetti disabili volontariamente, in sovrannumero rispetto agli obblighi di legge.

La normativa definita dalla Commissione realizza infine, in sintonia con quanto richiesto in numerose proposte di legge della X legislatura, lo scorporo dalla disciplina del collocamento obbligatorio della tutela di alcune particolari fasce sociali che prima vi erano incluse. Si tratta dei superstiti od orfani di vittime di guerra o del lavoro o del terrorismo, categorie per le quali è parso più appropriato un dislocamento nell'ambito della legge 23 luglio 1991, n. 223, che consente una preferenza entro una quota del 12 per cento delle nuove assunzioni. Si garantisce così una protezione a fasce sociali indubbiamente meritevoli, ma si elimina l'interferenza con i soggetti disabili che spesso si vedevano scavalcati da persone normodotate per il descritto meccanismo dello scorrimento.

Per altre innovazioni o annotazioni specifiche si fa rinvio alla illustrazione degli articoli che viene in seguito svolta.

Passando ad esaminare l'articolato, voglio dire che l'articolo 1 indica le finalità della legge qualificandone, già nella scelta dei termini, il carattere promozionale che muta radicalmente l'impostazione assistenzialistica del collocamento obbligatorio. È affermato con chiarezza il diritto al lavoro dei soggetti interessati, indicati non a caso come disabili, cioè come figure non pienamente abili, in partenza, allo svolgimento di una attività lavorativa. Compito della società è quello di intervenire in modo appropriato per eliminare o ridurre la disabilità originaria in modo da assicurare l'inserimento nel lavoro alle migliori condizioni possibili, sia per il soggetto che si candida al lavoro sia per l'impresa (o ente) che lo accoglie.

L'articolo 2 elenca le modalità e gli strumenti con i quali si intende attuare il diritto al lavoro dei disabili. Appare evidente, anche qui, la grande differenza dalla disciplina fissata dalla legge n. 482 del 1968 concentrata sull'obbligo delle imprese e quindi sostanzialmente qualificata come un mero imponibile di manodopera, per un verso e, per un altro, come un dovere di accedere a qualsiasi proposta per i soggetti disabili. Le singole voci elencate nell'articolo vengono illustrate più avanti: qui basta sottolineare l'approccio globale della nuova disciplina e la sua impronta tendente al recupero ed alla riabilitazione in tutte le forme e con tutti gli strumenti disponibili.

L'articolo 3 determina il campo degli aventi diritto, restringendolo ai soli disabili già tutelati dalla citata legge n. 482 in quanto le altre categorie normodotate in essa protette vengono piu propriamente incluse nella disciplina delle fasce sociali deboli (articolo 22). La Commissione ha ritenuto di non dover intervenire sui criteri di accertamento della invalidità, materia per la quale essa è stata invero da più parti sollecitata, nel presupposto che una nuova normativa al riguardo debba tener conto dei molteplici aspetti del problema, in particolare quelli dell'assistenza e della previdenza, e non possa essere stabilita incidentalmente nella regolamentazione del diritto al lavoro. Ciò non toglie nulla all'esigenza di una revisione che possa eliminare definitivamente quell'area di pseudo-invalidi che si è andata progressivamente formando e la cui esistenza introduce non pochi elementi di danno per i disabili autentici.

L'articolo 4 stabilisce l'istituzione ed i criteri degli elenchi e delle graduatorie dei disabili presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego. Di particolare rilievo il comma 5 che svincola l'assunzione degli apprendisti disabili dalla procedura della richiesta numerica.

Si giunge così all'articolo 5 che può dirsi, a ragione, il cuore della riforma. Il Comitato circoscrizionale per il diritto al lavoro dei disabili si configura non solo come il luogo di mediazione tra *handicap* e lavoro ma anche e sopratutto come lo strumento di identificazione delle vere capacità di lavoro dei singoli soggetti con lo scopo di proporre per ciascuno di essi un itinerario personalizzato nella gamma delle opportunità fissate dall'articolo 2. La sua struttura è interdisciplinare ed include lo specialista in discipline neuropsichiatriche - richiesta dalla Corte costituzionale - in un concerto nel quale altre competenze concorrono a stabilire se ed a quali condizioni si possa realizzare il miglior inserimento lavorativo del disabile. Va precisato che la Commissione, optando per il Comitato di cui all'articolo 5, ha inteso escludere ogni discriminazione dei soggetti in ragione della natura, fisica o psichica, della menomazione certificata o della sua gravità. Se il Comitato riterrà di consigliare l'esclusione di un soggetto o il suo avvio sui circuiti complementari indicati, ciò avverrà unicamente a seguito di un accertamento della sua potenzialità lavorativa e non per un apprezzamento selettivo della causa invalidante. In questa ottica il Comitato non abbandona i disabili nello svolgimento del programma personalizzato ad essi proposto e da essi accettato, ma svolge una funzione di monitoraggio sulla esecuzione del programma stesso, avendo come fine ultimo l'inserimento produttivo vero e proprio. Ovviamente non si mira a creare nuove strutture ma ad una utilizzazione di tutte le strutture di servizio sociale e sanitario anche per gli obiettivi del diritto al lavoro dei disabili. Si introduce per la prima volta nella legislazione italiana il principio del «collocamento mirato» dei disabili, un'operazione complessa che non può avere in partenza consensi unanimi, anche per le sedimentazioni di una cultura refrattaria all'accoglienza e diffidente sulle possibilità di recupero. La Commissione ha tuttavia ritenuto di dover compiere, su questo punto, una svolta molto netta rifiutando, conseguentemente, i tentativi di introdurre nella legge varianti o correzioni che potessero svuotare di significato innovativo un'opzione che del resto è in sintonia con le più accreditate esperienze europee.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di una sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, come organismo ministeriale, con compiti consultivi sugli indirizzi generali e specifici.

L'articolo 7 rinvia alla legge-quadro sull'*handicap* per le attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, mentre abilita le regioni a dar vita a centri di formazione professionale detti «in situazione» per soggetti gravemente compromessi e non recuperabili dopo gli interventi scolastici e formativi.

Del pari l'articolo 8 fa rinvio alla disciplina delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per l'istituzione di cooperative integrate attraverso le quali realizzare l'inserimento dei disabili.

L'articolo 9 prevede le convenzioni di integrazione lavorativa che coinvolgono, a condizioni date, le amministrazioni dello Stato, le

regioni, gli enti locali, ed altri soggetti pubblici o privati individuati nel testo, in un impegno sinergico con le imprese, sempre nell'intento di attivare criteri di recupero e di riabilitazione. Per evitare che le convenzioni precostituiscano zone di parcheggio a tempo indeterminato sono previste per una durata massima di trenta mesi e con verifiche semestrali sull'andamento dei percorsi formativi. Da notare infine che i lavoratori inseriti nella convenzione, con scelte che possono essere nominative, integrano la quota d'obbligo. È un varco alla chiamata nominativa e un elemento di grande flessibilità della legge, che si riscontra in numerosi altri passaggi.

L'articolo 10 affronta il contrastato argomento dei cosiddetti laboratori protetti con una particolare intenzione: evitare il rischio, che spesso è certezza, di cristalizzazione e di istituzionalizzazione dei disabili ammessi in tali ambiti. L'idea delle attività protette è accolta ma circondata da speciali cautele. In primo luogo, chi svolge attività economica per fini di lucro non può organizzare attività protette. La strada consigliata alle imprese è quella delle convenzioni di integrazione lavorativa. In secondo luogo, sono previste verifiche ed accertamenti nelle strutture delle attività protette in modo da valutare se esse siano atte a migliorare la formazione professionale dei disabili, valorizzandone le attitudini, sempre al fine di un loro inserimento nelle attività produttive.

L'articolo 11, infine, completa la gamma delle opportunità di fruire del diritto al lavoro dei disabili attraverso il collocamento obbligatorio nell'ambito di speciali quote di riserva. Sono evidenti le differenze rispetto alla legge n. 482 del 1968: non esistono più quote di riserva differenziate per categoria di invalidità; l'entità dell'aliquota è più che dimezzata, dal 15 al 7 per cento sia nel settore privato che in quello pubblico, con una soglia d'ingresso assai elevata, giacchè l'aliquota del 7 per cento scatta solo oltre i 36 dipendenti, mentre dai 25 ai 36 dipendenti si richiede l'assunzione di una unità. Con questa scelta la Commissione ha ritenuto di andare incontro ad esigenze fortemente manifestate dalle imprese salvaguardando, in particolare, le condizioni di quelle minori, e, nel contempo, ha inteso adeguare la normativa italiana alla media europea. Si tratta, evidentemente, di una norma chiave, che può essere mantenuta solo in presenza di un impianto articolato di recupero come quello imperniato sull'articolo 5: se tale impianto, infatti, venisse revocato in dubbio o profondamente alterato, si dovrebbe di necessità rialzare l'aliquota tornando a livelli più vicini a quelli della precedente legge n. 482.

Sull'articolo 12, che regola le denunce dei datori di lavoro, privati o pubblici, non vi sono particolari osservazioni da fare, se non sulla uniformazione della disciplina dei settori pubblici e privati, che trova poi riscontro nei criteri per l'avviamento dei disabili, imperniato sulla chiamata numerica che è coessenziale al collocamento mirato. Si deve comunque segnalare la flessibilità introdotta dall'ultimo comma dell'articolo, che consente al datore di lavoro che non ritenga idoneo il lavoratore avviato di domandarne, in pratica, la sostituzione.

Sulle norme particolari di cui all'articolo 13 si è lungamente discusso, anche in presenza di non lievi critiche per le esclusioni previste. Va rilevato che, mentre è parso congruo mantenere l'esclusio-

ne totale (tranne che per assunzioni volontarie) per le organizzazioni con finalità solidaristica, per gli altri enti con connotazione più propriamente politica (comma 2) si è preferito sottrarre al calcolo dell'aliquota solo i dirigenti e coloro che sono investiti di cariche elettive.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano la materia degli esoneri e delle compensazioni nonchè delle sospensioni degli obblighi aggiornando la disciplina vigente. Si è creduto di dover includere in questo ambito l'innovazione costituita dai contributi esonerativi, nel caso di parziale esonero per comprovati motivi, da versare al Fondo nazionale unitamente ai contributi compensativi per periodi di ritardo nell'obbligo di assunzione.

L'articolo 16 risolve la questione del perfezionamento dell'assunzione – che a tante controversie ha dato luogo – stabilendo che essa si considera avvenuta nel momento in cui il disabile, debitamente avviato, si presenta sul luogo di lavoro. Ciò è coerente con i criteri propri del collocamento «mirato», in base ai quali si sposta la presunzione circa l'attitudine del soggetto a svolgere le mansioni alle quali sarà adibito: la presunzione va nella direzione della idoneità, dati gli accertamenti preventivi che sono stati compiuti; la prova del contrario deve essere fornita. Lo stesso articolo 16 apre un ampio spazio alla richiesta nominativa di disabili in particolari condizioni.

L'articolo 17 circonda di particolari cautele la risoluzione del rapporto di lavoro, includendo il Comitato di cui all'articolo 5 nell'accertamento di condizioni di particolare turbamento o pericolo attribuibili al comportamento dei lavoratori avviati *ex lege*. Una garanzia per il lavoratore ma anche per il datore di lavoro questa che, in caso di risoluzione del rapporto, vedrà sostenuta dal Comitato la decisione che altrimenti dovrebbe assumere da solo, in genere sopportando oneri speciali e spese processuali. Del pari il Comitato ha competenze in materia di variazioni delle mansioni.

L'articolo 18 e anch'esso una novità assoluta per la legislazione sui disabili in Italia. L'idea e quella di un Fondo in parte alimentato da contributi statali, in parte autofinanziato con il gettito delle sanzioni amministrative e dei contributi esonerativi. Il fondo, a regime, diventa il polmone della politica per il diritto al lavoro dei disabili sostenendone l'attuazione in tutti i suoi ambiti.

Le agevolazioni e gli incentivi di cui all'articolo 19 vanno presentati sotto due profili: nella situazione di regime e nella fase di avviamento. Per il primo aspetto si è ritenuto di dover accordare un congruo sostegno – sempre temporaneo – a chi assume lavoratori con forti riduzioni di capacità lavorativa, nonchè di rimborsare le spese di trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili. Per il secondo aspetto si è dovuto constatare che il ridottissimo stanziamento previsto nella legge finanziaria 1992-1994 non avrebbe consentito di dar senso concreto all'erogazione degli incentivi: si è scelto perciò di concentrare la loro erogazione, fino ad un tetto massimo di 30 miliardi, a vantaggio di chi assuma unità disabili in soprannumero rispetto alle quote di riserva. È da notare che la condizione posta dalla Commissione bilancio del Senato ha indotto a marcare ulteriormente il principio di autosufficienza del Fondo con un

emendamento all'articolo 25 che consente al Ministero del lavoro maggiorazioni dei contributi previdenziali per alimentare il Fondo.

L'articolo 20 stabilisce sanzioni per i vari tipi di inadempienza in quantità che sono parse congrue alla Commissione. Oltre quelle pecuniarie segnalo la sanzione di cui al comma 5, che prevede la negazione del nulla-osta per nuove assunzioni a chi non indichi la data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12.

L'articolo 21 dispone la tutela di categorie fin qui incluse nella legge n. 482 del 1968 ai fini del collocamento obbligatorio sotto la diversa ma più coerente disciplina della legge 23 luglio 1991, n. 223. Più precisamente i soggetti, tutti normodotati, come i superstiti o figli di caduti o invalidi per servizio ed altri gruppi assimilati fruiranno d'ora in avanti della quota di riserva del 12 per cento delle nuove assunzioni da parte delle aziende con più di 10 dipendenti, che la legge destina, appunto, alle fasce sociali deboli. È parso importante estendere la normativa richiamata ai concorsi pubblici con una riserva del 3 per cento.

Gli articoli 23 (disposizioni transitorie), 24 (regioni a statuto speciale), 26 (regolamento d'esecuzione), 27 (abrogazione) e 28 (entrata in vigore) non richiedono particolare illustrazione.

Quanto all'articolo 25 (copertura finanziaria), la sua struttura è modellata sulle disponibilità iniziali assai esigue stabilite nella legge finanziaria. Dell'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio si è già detto sopra.

Sono, come relatore, consapevole del fatto che la definizione del testo proposto da parte di un ramo del Parlamento non conclude la annosa vicenda della riforma della legge n. 482 del 1968. Entra però in una fase più stringente il dibattito sul rapporto *handicap*-lavoro, che non può prescindere da una regolamentazione moderna dell'avviamento dei disabili e che blocchi la prassi dell'aggiustamento empirico e del clientelismo palese.

La tentazione, a questo punto, sarebbe quella di trasmettere, con l'ideale testimone, anche alcune elementari istruzioni per l'uso, nel senso di mettere in guardia contro i rischi di ritorno all'indietro che non sono stati superati dall'approvazione unanime. Tali resistenze avranno modo di manifestarsi, denunciando ad esempio un'asserita rigidità della legge, quando viceversa essa raggiunge traguardi di flessibilità fino ad oggi mai immaginati nell'esperienza italiana. Vi saranno insistenze per una generalizzazione della chiamata nominativa o di una sua vasta estensione, mentre la logica del collocamento mirato presuppone una disponibilità fiduciosa verso l'operato di chi è chiamato ad operare l'incrocio tra attitudini e requisiti d'impiego dei soggetti disabili. Vi saranno anche critiche del mondo dell'*handicap* che non vedrà pienamente raccolte tutte le istanze che ha manifestato e che pure hanno contribuito a rendere le disposizioni del testo meno legate ad una tradizione ormai non più proponibile.

Tutto questo va dato per scontato. Ma non basta a legittimare una prospettiva pessimistica. Se non si affievolirà in Parlamento la tensione ideale che ha guidato la ricerca di soluzioni moderne in questo campo, una soluzione definitiva è raggiungibile entro la fine del 1992. Dopo la legge-quadro sull'*handicap* potrà essere così completato un altro

importante capitolo di umanizzazione della vita sociale che da troppo tempo attende di essere scritto. Al relatore resta la gioia di aver potuto contribuire a scrivere qualche riga di una storia che narra, pur sempre, imprese di riscatto e di emancipazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e ricordo che la discussione generale è stata già svolta, nella precedente fase procedurale, esauritasi nella seduta antimeridiana di ieri.

Se non si fanno osservazioni, tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Propongo di acquisire come base per l'esame e la votazione il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, già approvato dalla Commissione in sede referente nella seduta antimeridiana di ieri e parzialmente coordinato dal relatore.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, dichiara di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza, ad eccezione dell'articolo di copertura finanziaria, nel quale – ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento – l'onere per il terzo è da considerarsi a regime e deve essere previsto un meccanismo per cui, ove nel tempo il provvedimento comportasse oneri maggiori, essi vanno coperti con l'incremento dei contributi previdenziali».

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(*Finalità*)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

È approvato.

Art. 2.

(*Diritto al lavoro dei disabili*)

1. Il diritto al lavoro dei disabili si attua mediante:

a) interventi di orientamento e formazione professionale;

b) convenzioni per l'integrazione lavorativa;

c) inserimento in attività protette e in cooperative integrate;

d) avviamento al lavoro con quote di riserva nei settori pubblico e privato.

È approvato.

Art. 3.

(*Campo di applicazione: disabili*)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge s'intendono, rispettivamente, per non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e per sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o per malattia professionale eventuali disabilità nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di lavoro pubblici e privati devono prevedere nuove e più idonee mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di attribuzione di mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a quel momento acquisite. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nella singola azienda in cui risultano occupati all'atto dell'infortunio.

È approvato.

Art. 4.

(*Elenchi e graduatorie*)

1. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3.

2. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici. La Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, vigila sulla regolarità della tenuta degli elenchi nonchè sulla regolare attuazione della presente legge sul territorio circoscrizionale.

3. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni, opere ed enti con personalità giuridica che abbiano come scopo la rappresentanza e l'assistenza degli aventi diritto, nonchè agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La Commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche del grado di invalidità dei lavoratori interessati.

5. I datori di lavoro che intendano assumere gli apprendisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera *b*), possono richiederli nominativamente; tali assunzioni sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo 11.

È approvato.

Art. 5.

(*Comitati circoscrizionali per il diritto al lavoro dei disabili*)

1. Presso ciascuna sezione circoscrizionale per l'impiego è istituito un Comitato circoscrizionale per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Comitato circoscrizionale».

2. Il Comitato circoscrizionale è nominato con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composto oltre che dal direttore dell'Ufficio medesimo o da un suo delegato, in qualità di presidente, da due medici, di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo e da due esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione professionale, designati dalla Regione, nonchè da un medico designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro. Gli interessati possono farsi assistere da un

esperto di fiducia. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato circoscrizionale è l'organismo tecnico della Commissione circoscrizionale per l'impiego ai fini dell'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

4. Al fine di realizzare il diritto al lavoro dei disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), mediante l'inserimento lavorativo mirato, il Comitato circoscrizionale:

a) effettua gli accertamenti necessari per valutare le potenzialità lavorative del disabile in relazione alle sue effettive attitudini e indica le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo;

b) individua le professionalità compatibili con le menomazioni che configurano la condizione di disabilità;

c) effettua, ove ne venga richiesto dal disabile o dal datore di lavoro - sentite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali - gli accertamenti relativi alla compatibilità tra il tipo e il grado della menomazione riconosciuta e le mansioni che siano affidate al disabile all'atto dell'assunzione o successivamente, nonchè sull'eventuale pregiudizio che possa derivare alle persone o alle cose dall'espletamento di tali mansioni nella specifica unità produttiva in cui il lavoratore disabile è stato inserito;

d) può richiedere ai competenti organi che venga accertata la permanenza delle condizioni psicofisiche che danno diritto al collocamento obbligatorio;

e) esprime alla Commissione regionale per l'impiego di cui alle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed organizzativo attinenti alle strutture preposte al diritto al lavoro dei disabili.

5. Il Comitato circoscrizionale, sulla base delle valutazioni di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), propone, per ogni singolo caso e tenendo conto delle preferenze dell'interessato, un programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo, che si articola in una o più delle seguenti alternative:

a) intervento formativo per l'acquisizione di una preparazione professionale propedeutica all'avviamento al lavoro. I programmi relativi sono stabiliti dalle Regioni e attuati direttamente da esse o mediante convenzioni con enti riconosciuti;

b) inserimento presso cooperative integrate, di cui all'articolo 8, presso imprese che attuino convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 9, o presso strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;

c) avviamento al lavoro presso amministrazioni e enti pubblici o imprese private nell'ambito delle quote di riserva del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 11.

6. Al fine di garantire il passaggio dall'una all'altra delle alternative in cui si articola il programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo e di assicurare il costante adeguamento del programma stesso alle potenzialità del soggetto, il Comitato circoscrizionale,

autonomamente o su impulso delle associazioni di cui al comma 7, riesamina periodicamente le proposte di cui al comma 5.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, il Comitato circoscrizionale si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di tutela dei disabili nonchè da associazioni aventi effettiva rappresentanza degli interessi dei soggetti stessi sul territorio della circoscrizione.

8. Il Comitato circoscrizionale promuove gli opportuni collegamenti con le strutture di servizio sociale pubbliche e private operanti sul territorio che si occupino dei problemi dei disabili. Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dell'Ispettorato del lavoro.

È approvato.

Art. 6.

(*Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili*)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego, è istituita una Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, di seguito denominata «Sottocommissione centrale», nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni riconosciute, a carattere nazionale, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 3;

d) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Per ogni membro effettivo della Sottocommisione centrale è nominato un supplente.

3. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni.

4. La Sottocommissione centrale è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La Sottocommissione centrale esprime pareri:

a) alla Commissione centrale per l'impiego, su questioni di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale;

b) al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative:

1) agli esoneri e alle compensazioni di cui all'articolo 14;

2) al funzionamento del Fondo occupazione disabili, di cui all'articolo 18;

3) al rimborso delle spese per la trasformazione del posto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *c*).

È approvato.

Art. 7.

(*Intervento formativo*)

1. L'attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale dei disabili è regolata dall'articolo 17 della «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

2. I soggetti pubblici o privati, convenzionati fra loro, senza fine di lucro possono organizzare, in centri particolarmente attrezzati, corsi di formazione professionale in situazione. Tali corsi devono essere finalizzati allo sviluppo delle potenzialità lavorative di quei soggetti gravemente compromessi per i quali i precedenti interventi scolastici e formativi non siano stati sufficienti a sviluppare le potenzialità lavorative.

3. L'autorizzazione per l'apertura dei centri di formazione in situazione dovrà essere richiesta all'Assessorato competente per il lavoro e la formazione professionale delle Regioni di appartenenza. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solamente se i richiedenti avranno le caratteristiche necessarie a secondo delle disposizioni di legge regionale delle singole Regioni.

È approvato.

Art. 8.

(*Cooperative integrate*)

1. Lo Stato e le Regioni favoriscono la istituzione e lo sviluppo di cooperative integrate di produzione, lavoro e servizi che si prefiggano come scopo la formazione e l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*), della presente legge, secondo la normativa di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

È approvato.

Art. 9.

(*Convenzioni d'integrazione lavorativa*)

1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonchè le istituzioni, fondazioni o associazioni private, da un lato, e le imprese private o enti pubblici economici dall'altro, possono stipulare conven-

zioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*). L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti è un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla Commissione regionale per l'impiego e debbono:

a) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonchè la possibilità di rinnovo per una sola volta;

b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

c) indicare le forme di sostegno e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

d) prevedere verifiche semestrali sul buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici preposti.

3. Durante l'attuazione della convenzione d'integrazione lavorativa, il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede alla assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota di riserva di cui all'articolo 11 i disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

È approvato.

Art. 10.

(*Attività protette*)

1. I soggetti pubblici e privati non aventi fini di lucro possono organizzare, anche mediante consorzi, strutture per attività protette che garantiscano posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle capacità lavorative dei disabili. Finalità di tali strutture è quella di migliorare la formazione professionale dei disabili valorizzandone le attitudini per favorirne l'inserimento nelle attività produttive.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*), nelle strutture per attività protette sono avviati al lavoro, per periodi transitori, disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

3. Il Comitato circoscrizionale, sulla base delle verifiche periodiche di cui all'articolo 5, comma 6, propone alla Commissione circoscrizionale per l'impiego il tipo di reinserimento lavorativo dei disabili inseriti nelle strutture per attività protette, secondo le indicazioni di cui al medesimo articolo 5.

4. I disabili inseriti nelle strutture per attività protette percepiscono un salario pari al 90 per cento del normale trattamento retributivo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per la categoria di appartenenza. Il trattamento corrisposto è a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *c*), nella misura del 40 per cento.

5. L'organizzazione di attività protette è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata su domanda da presentare alla Regione di appartenenza. La Regione, prima di autorizzare la richiesta, acquisisce il parere della Commissione regionale per l'impiego.

6. Ai soggetti che organizzano strutture per attività protette sono erogati, a domanda, contributi a fondo perduto per le spese di impianto, nella misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5, a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *c*).

7. Per i soggetti che organizzano strutture per attività protette il numero dei disabili da assumere in base alle quote di riserva di cui all'articolo 11, per proprie attività diverse da quelle di cui al presente articolo, si riduce di due unità per ogni disabile inserito in dette strutture. Nei casi di consorzio, quest'ultimo indica quale tra gli enti consorziati beneficia della riduzione.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego effettuano, attraverso gli Ispettorati del lavoro, verifiche ed accertamenti sulle condizioni di lavoro nelle strutture per attività protette e sull'attitudine delle stesse a perseguire gli scopi di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 11.

(*Quote di riserva del collocamento obbligatorio*)

1. I disabili per i quali il Comitato circoscrizionale ha deciso l'avviamento al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 7 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 21 della presente legge, ovvero con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di 25 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

a) da 26 a 36 dipendenti: una unità;

b) oltre 36 dipendenti: il 7 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 4, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 4, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31 dicembre 1993 non sono computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1° gennaio 1994 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per cento.

7. I datori di lavoro di cui al comma 4 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di lavoro residua non superiore al 20 per cento, o, se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

8. I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

È approvato.

Art. 12.

(*Denunce dei datori di lavoro*)

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, ogni sei mesi, agli organi di cui al comma 3, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;

c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al lavoro potranno essere adibiti.

2. La denuncia ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, per le amministrazioni ed enti pubblici.

3. La denuncia deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici:

1) se aventi sedi in una sola provincia, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) se aventi sedi in più province della stessa regione, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle imprese private e dagli enti pubblici economici, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, distintamente per ciascuna unità produttiva. Inoltre, se aventi unità produttive in più circoscrizioni, complessivamente:

1) all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse della stessa provincia;

2) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in province diverse della stessa regione;

3) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 3, copia dei prospetti di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Tale compensazione dovrà realizzarsi con i seguenti criteri:

a) per ogni azienda che abbia unità produttive in più di una circoscrizione della medesima provincia con un numero di dipendenti compreso tra le 5 e le 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solo a livello provinciale;

b) per ogni azienda che abbia più unità produttive in più province della medesima regione con un numero di dipendenti compreso tra le 5 e le 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solamente a livello regionale;

c) per ciascuna azienda che abbia unità produttive in più regioni con un numero di dipendenti non superiore alle 15 unità, la compensazione potrà essere richiesta a livello nazionale.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tenere conto, oltre che delle effettive necessità del datore di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.

7. Il Comitato circoscrizionale, secondo l'ordine di graduatoria, individua i prestatori di lavoro disabili in possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a quelle dei posti di lavoro di cui al comma 1, lettera *c*).

8. Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il prestatore di lavoro avviato, e il Comitato circoscrizionale ne condivida le motivazioni, il predetto Comitato procede ad un nuovo avviamento.

È approvato.

Art. 13.

(*Norme particolari*)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 11 non si applicano - in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonchè della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 11 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgano funzioni dirigenti o ricoprano cariche elettive, ancorchè retribuite.

3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili possono accedere agli elenchi di cui all'articolo 4 mediante richiesta nominativa e fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 19.

È approvato.

Art. 14.

(*Esoneri parziali e compensazioni*)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo occupazione disabili un contributo esonerativo annuale per ciascuna unità non assunta pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria determinato ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e commisurato ad anno.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonchè i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 11, i datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a versare al Fondo occupazione disabili, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 4 al Fondo occupazione disabili.

6. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 4, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 5 per cento per ogni mese di ritardo e la riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 4 sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 20, comma 2.

È approvato.

Art. 15.

(*Sospensione degli obblighi di assunzione*)

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la temporanea sospensione degli obblighi può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di particolare gravità, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

È approvato.

Art. 16.

(*Assunzioni*)

1. L'assunzione al lavoro si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nella azienda alla quale è stato avviato.

2. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinunzia allo stesso, se non giustificata.

3. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, le imprese private e gli enti pubblici economici possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori con una residua capacità lavorativa non superiore al 30 per cento che risultino di difficile collocazione o provenienti dalle attività di cui all'articolo 10.

È approvato.

Art. 17.

(*Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro*)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 11 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Nel corso del rapporto di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro può chiedere al Comitato circoscrizionale che sia accertato se siano insorte condizioni che rechino pregiudizio alle persone o alle cose. Il Comitato esprime il suo motivato parere entro quindici giorni dalla richiesta, indicando le misure da adottarsi per rimuovere le cause di difficoltà ed i rischi. Qualora il Comitato accerti l'impossibilità di introdurre misure correttive, il rapporto di lavoro può esser risolto secondo la disciplina prevista dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3. Il disabile o l'associazione, opera, ente o istituto, di cui all'articolo 4, comma 3, cui lo stesso conferisca mandato possono richiedere al Comitato circoscrizionale l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con le condizioni di salute, quale risultante dalla procedura di cui all'articolo 5. Nel caso in cui il Comitato accerti l'incompatibilità delle mansioni, il datore di lavoro è tenuto, entro i limiti di cui all'articolo 2103 del codice civile, alla variazione delle mansioni affidate.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non possono costituire motivo di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova la minore capacità o il minore rendimento del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è portatore.

6. La Commissione circoscrizionale per l'impiego dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per il periodo di almeno sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione nelle predette liste.

È approvato.

Art. 18.

(*Fondo occupazione disabili*)

1. È iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il «Fondo occupazione disabili».

2. Il Fondo, amministrato da un comitato nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto in modo che vi siano rappresentati i lavoratori, i datori di lavoro e i disabili, ha lo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. Il Fondo eroga:

a) contributi per gli interventi formativi di cui all'articolo 7;

b) contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 8;

c) quote di trattamento retributivo e contributi per le spese di impianto delle strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;

d) agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

4. Al Fondo vengono destinate le risorse derivanti:

a) dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 4;

b) dai pagamenti a titolo di sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 6, e all'articolo 20;

c) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni, stabilisce le norme relative alla composizione del comitato di cui al comma 2 e alle erogazioni di cui al comma 3, nonchè le altre norme necessarie per il funzionamento del Fondo nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26.

È approvato.

Art. 19.

(*Agevolazioni ed incentivi*)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, le cooperative integrate, nonchè i soggetti indicati all'articolo 13, comma 3, possono chiedere:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 20 ed il 40 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dal Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *d*), è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata dal comitato di cui all'articolo 18, comma 2, sulla base di una istruttoria compiuta dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26.

2. Il comitato di cui all'articolo 18, comma 2, determina annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, il Fondo occupazione disabili opera in base ad una disponibilità convenzionale di lire 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private e agli enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 11, comma 4.

È approvato.

Art. 20.

(*Sanzioni*)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 12, sono soggetti a titolo di sanzione amministrativa al pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardata denuncia, maggiorata di lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al Fondo occupazione disabili.

5. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti, qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo occupazione disabili, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma viene versata entro la data di presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 12 e copia della ricevuta del relativo versamento viene allegata alla denuncia.

È approvato.

Art. 21.

(*Concorsi*)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

3. Per la partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego l'età massima è elevata per tutti i soggetti tutelati dalla presente legge a 45 anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

4. Ai disabili che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione o l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinchè il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche scritte ed orali, anche nel caso che l'interessato non sia in grado, per *deficit* motori, di firmare o scrivere di proprio pugno.

5. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 11.

È approvato.

Art. 22.

(*Tutela di alcune fasce sociali deboli*)

1. All'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

«*d*) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

e) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

f) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

g) i profughi cittadini italiani».

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali e i correlati profili professionali corrispondenti alle ex carriere direttive e di concetto, con riserva di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggi valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 23.

(*Disposizioni transitorie*)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione.

2. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

È approvato.

Art. 24.

(*Regioni a statuto speciale*)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tali Regioni e Province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono princìpi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

È approvato.

Art. 25.

(*Copertura finanziaria*)

1. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni annui per gli anni 1992, 1993 e 1994, da ripartire per ciascun anno secondo le seguenti finalità:

a) lire 6.000 milioni per la costituzione ed il finanziamento dei Comitati circoscrizionali;

b) lire 3.500 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per contributi per interventi formativi di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a*);

c) lire 3.500 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *b*);

d) lire 7.000 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per quote di trattamento retributivo e contributi per spese di impianto per le strutture per attività protette di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *c*);

e) lire 30.000 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per il finanziamento di agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Collocamento obbligatorio».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro verifica annualmente la congruità degli stanziamenti destinati all'attuazione della presente legge. Nel caso di insufficienza dei medesimi, provvede ad adeguare corrispondentemente i contributi previdenziali».

25.1 IL RELATORE

ROSATI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi l'emendamento semplicemente raccoglie le indicazioni fornite dalla Commissione bilancio.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo sull'emendamento è favorevole, soprattutto perchè si tratta di un emendamento dovuto rispetto al rilievo sollevato dalla 5ª Commissione. A nome del Governo mi devo però riservare di valutare, in fase di seconda lettura presso la Camera dei deputati, se la copertura finanziaria così prevista, cioè tramite incremento dei contributi previdenziali, sia non dico legittima, perchè certamente lo è, ma opportuna visto che andiamo verso la riduzione del costo del lavoro. In effetti, nell'impianto del disegno di legge avevamo cercato di evitare di appesantire la situazione. Pertanto – ripeto – il parere del Governo è favorevole, ma presso la Camera dei deputati questo sarà motivo di riflessione da parte del Governo per valutare l'opportunità di trovare una copertura diversa da quella attualmente prevista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 26.

(*Regolamento di esecuzione*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego e la Sottocommissione centrale, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

È approvato.

Art. 27.

(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

È approvato.

Art. 28.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Avverto che, in relazione al testo approvato, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

ROSATI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di soddisfazione e di ringraziamento a tutta la Commissione e ai membri del comitato ristretto. Se possibile, vorrei dedicare idealmente il disegno di legge che stiamo per approvare a Rosanna Benzi, con la quale siamo stati in stretto rapporto nella fase di elaborazione e che vorrei richiamare in questa sede al ricordo di tutti noi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato, con l'avvertenza che l'Ufficio di Presidenza provvederà ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA